



Bruxelles, 18.1.2017
COM(2017) 17 final

2017/0011 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore
del sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea¹ talune disposizioni dell'acquis di Schengen sono già applicabili in Croazia dalla data di adesione, mentre altre si applicano solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione siano soddisfatte.

Il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen², stabilisce tali procedure di valutazione Schengen. In linea con tale regolamento, la Commissione ha istituito un programma di valutazione pluriennale per il periodo 2014 - 2019³, e un programma di valutazione annuale per il 2016 che prevedono la valutazione della Croazia.

La valutazione Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen (SIS) può avere luogo solo una volta che il SIS è entrato in funzione in Croazia. È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione che metta in vigore le disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore del SIS in Croazia.

Il Consiglio può adottare una tale decisione solo dopo che la Croazia ha introdotto le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche, anche relative alla protezione dei dati, per trattare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari. Di conseguenza, nel febbraio 2016 è stata realizzata una valutazione Schengen per verificare il livello di protezione dei dati in Croazia. A seguito del parere favorevole del comitato Schengen⁴ del 6 ottobre 2016 la Commissione ha adottato, tramite decisione di esecuzione⁵, la relazione di valutazione che conferma il raggiungimento di un livello di protezione dei dati soddisfacente.

Inoltre, il 5 settembre 2016, il gruppo consultivo SIS II⁶, in base ai risultati del rapporto di sintesi delle prove (2016-093)⁷ elaborata dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei

¹ GU L 112 del 24.2.2012, pag. 21.

² GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

³ Decisione di esecuzione C(2014)3683 della Commissione, del 18 giugno 2014, che stabilisce il programma di valutazione pluriennale per il periodo 2014-2019 in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, modificata dalla decisione di esecuzione C(2015) 4827 della Commissione del 23 luglio 2015.

⁴ Comitato istituito dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio.

⁵ C(2016) 6870.

⁶ Il gruppo consultivo SIS II è stato istituito per fornire competenze relative al sistema SIS II centrale al Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). Il gruppo consultivo comprende rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Le procedure relative al funzionamento e alla cooperazione dei gruppi consultivi sono stabilite dal Consiglio d'amministrazione nel regolamento interno di eu-LISA.

⁷ Tali prove sono state realizzate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (EU) 2015/450 della Commissione, del 16 marzo 2015, che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda

sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), ha confermato che da un punto di vista tecnico il sistema nazionale croato (N.SIS) è pronto per essere integrato nel SIS e che è adeguato allo sua finalità. Il 15 settembre 2016, il comitato SIS II⁸ ha approvato lo stesso rapporto di prova, confermando che la Croazia soddisfa le condizioni tecniche per l'entrata in funzione del SIS.

È quindi ora possibile, per il Consiglio, fissare la data a decorrere dalla quale l'acquis di Schengen relativo al SIS si applicherà in Croazia. L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati del SIS alla Croazia. L'uso di questi dati in Croazia dovrebbe permettere alla Commissione di verificare, conformemente alle procedure di valutazione Schengen, che le disposizioni riguardanti il SIS siano applicate correttamente.

Saranno imposte alcune restrizioni nell'uso del SIS in Croazia finché il Consiglio non avrà deciso in merito alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in tale Stato e in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne. Una tale decisione sarà adottata solo una volta verificato che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

La presente proposta è volta a porre in vigore in Croazia le disposizioni esistenti riguardanti il SIS.

- **Coerenza con le altre politiche dell'unione**

La presente proposta è collegata con le disposizioni dell'acquis di Schengen relative alla protezione dei dati e alla cooperazione di polizia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2012, le disposizioni dell'acquis di Schengen non rientranti nell'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso atto si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine.

generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II (notificata con il numero C(2015) 1612).

⁸ Comitato istituito conformemente all'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63) e all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

- **Proporzionalità**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In linea con l'articolo 14, paragrafo 5, e con l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, gli Stati membri hanno espresso un parere positivo sulla relazione di valutazione nel settore della protezione dei dati in occasione del Comitato Schengen del 6 settembre 2016.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

Nel processo di valutazione è presa in considerazione la protezione dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5. ALTRI ELEMENTI

n.a.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione della Croazia¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, le disposizioni dell'acquis di Schengen non contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione siano soddisfatte in tale paese, compresa l'applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali.
- (2) Le procedure di valutazione Schengen applicabili sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio³.
- (3) La valutazione Schengen nel settore della protezione dei dati è stata effettuata in Croazia nel febbraio 2016. La Commissione ha adottato, tramite decisione di esecuzione⁴, la relazione di valutazione che conferma che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati.
- (4) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione⁵ è stato verificato che da un punto di vista tecnico il sistema nazionale croato (N.SIS) è pronto per essere integrato nel sistema d'informazione Schengen ('SIS').

¹ GU L 112 del 24.2.2012, pag. 21.

² GU C [...] del [...], pag. .

³ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

⁴ C(2016) 6870.

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione, del 16 marzo 2015, che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II, notificata con il numero C(2015) 1612.

- (5) Dato che la Croazia ha introdotto le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trattare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, il Consiglio può ora fissare la data a decorrere dalla quale l'acquis di Schengen nel settore del SIS si applicherà in Croazia.
- (6) L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati del SIS alla Croazia. L'uso concreto di questi dati dovrebbe permettere alla Commissione di verificare che le disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore del SIS siano applicate correttamente in Croazia. Una volta verificato che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne.
- (7) Dovrebbe essere adottata una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Croazia. Fino alla data stabilita in tale decisione dovrebbero essere imposte alcune restrizioni nell'uso del SIS in Croazia.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁶ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁷.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁸, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁹ e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio¹⁰.
- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione

⁶ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁷ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁸ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁹ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹⁰ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

¹¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio¹² e l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹³,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A decorrere dal [...] * [data da inserirsi da parte del Consiglio] le disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen ("SIS"), di cui all'allegato della presente decisione, si applicano nella Repubblica di Croazia nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito, alle condizioni specificate nel presente articolo.
2. A decorrere dal [...] * [data da inserirsi da parte del Consiglio], le segnalazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/533/GAI del Consiglio¹⁴ e dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1987/2006¹⁵, così come le informazioni supplementari e i dati complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) della decisione 2007/533/GAI e dell'articolo 3, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1987/2006, connessi alle segnalazioni, possono essere messi a disposizione della Croazia conformemente alle disposizioni di tale decisione e di tale regolamento.
3. A decorrere dal [...] * [data da inserirsi da parte del Consiglio] la Croazia può inserire segnalazioni e dati complementari nel SIS, usare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, ferme restando le disposizioni del paragrafo 4.
4. Fino a quando non sono soppressi i controlli alle frontiere interne con la Croazia, tale Stato:

¹² Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

¹³ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

¹⁴ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

- (a) non è obbligato a rifiutare l'ingresso o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006;
- (b) si astiene dall'introdurre nel SIS segnalazioni e informazioni complementari e dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*